



**Emersione dei rapporti di lavoro irregolari
e regolarizzazione di alcune categorie di cittadini stranieri
in determinati settori economici
art. 103 del D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020**

Il Decreto Rilancio n. 34/2020 con l'art. 103, rubricato "Emersione di rapporti di lavoro", ha introdotto canali di emersione e di regolarizzazione che riguardano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. In particolare, gli effetti della norma coinvolgono principalmente questi ultimi che, come si dirà, possono essere **sia stranieri irregolarmente soggiornanti** (anche coloro che non hanno mai avuto il permesso di soggiorno o che sono senza un permesso di soggiorno da tantissimi anni) **ma anche stranieri regolarmente soggiornanti** – come **richiedenti asilo**, titolari di **permesso per cure mediche o per gravidanza**, titolari di **permesso per assistenza minore (c.d. permesso art. 31)**, titolari di **protezione speciale**, etc. – **interessati per differenti ragioni al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro**. Tali ragioni possono rinvenirsi anche nel fatto che, sebbene l'accesso a tali canali di emersione o regolarizzazione sia vincolato ad alcuni specifici settori economici, lo straniero, con la seguente sottoscrizione del contratto di soggiorno e/o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, potrebbe poi rientrare nella normale disciplina dettata sui permessi di soggiorno in materia di immigrazione e **ottenere nel tempo una regolarizzazione stabile** anche a lungo termine o addirittura a durata illimitata in caso di sussistenza di tutti gli altri requisiti generalmente richiesti (es. in caso di richiesta di cittadinanza italiana per residenza o di permesso di lungo periodo). Pertanto, al netto dei limiti e dei requisiti di cui si dirà, si suggerisce una lettura della norma che sia per quanto possibile ampia e lungimirante.

1. I settori economici e le categorie di stranieri interessate

L'art. 103 del DL Rilancio ha introdotto dei canali di emersione o regolarizzazione per alcuni cittadini extracomunitari con riferimento a **tre specifici settori economici**:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (es. badanti);
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (es. colf, baby-sitter, giardiniere, custode, etc. purché il lavoro sia svolto in ambito domestico).

Le categorie di cittadini extracomunitari interessate riguardano coloro che:

1.1. stanno attualmente lavorando senza contratto ma alle dipendenze di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) (**in questo caso si parla di emersione o sanatoria vera e propria**)

1.2. non stanno lavorando ma hanno una promessa di assunzione da parte di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) (**in questo caso si parla di nuova assunzione**)

1.3. non stanno lavorando né hanno una promessa di assunzione in uno dei settori a), b) o c) ma possono dimostrare di aver lavorato in questi settori prima del 31.10.2019 e sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato e non convertito, dal 31.10.2019 (**in questo caso di parla di regolarizzazione con permesso temporaneo**)

2. I requisiti richiesti

Sono richiesti specifici requisiti soggettivi ed oggettivi sia per il datore di lavoro che per lo straniero per tutte e tre le situazioni di cui sopra.

Datore di lavoro:

- a) cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo (durata illimitata);
- b) requisiti reddituali per ciascun lavoratore per cui si fa richiesta di emersione/regolarizzazione (saranno indicati con prossimo decreto ministeriale);
- c) non essere stato condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa la sentenza di patteggiamento, per uno di questi reati:
 - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù;
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.;
 - reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

Lavoratore extracomunitario:

- a) **stranieri senza permesso di soggiorno** (anche coloro i quali siano in Italia da tantissimi anni e non hanno mai avuto un permesso neppure temporaneo) **oppure stranieri con regolare permesso di soggiorno** (es. richiedenti asilo, titolari di permesso per cure mediche o per art. 31, etc.) che siano **interessati a richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;**
- b) **stranieri che dimostrino di essere presenti in Italia da prima dell'8 marzo 2020 e di non essersi allontanati dall'Italia dopo l'8 marzo 2020.** La prova della presenza dello straniero sul territorio italiano può essere fornita **solo** attraverso:
 - impronte digitali/rilievi fotodattiloscopici (ad es. per il rilascio o il rinnovo avvenuto anche molti anni fa di un permesso di soggiorno oppure per un'espulsione per ingresso irregolare oppure per un accertamento d'identità);
 - la dichiarazione di presenza effettuata al momento dell'ingresso in Italia per soggiorni di breve durata (a cui corrisponde anche il visto sul passaporto);

- le attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici (es. certificazioni mediche, scolastiche, verbali di polizia, sanzioni amministrative, atti giudiziari, denunce, STP o rilascio di codice fiscale, etc...);
- c) **non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa la sentenza di patteggiamento, per uno dei reati previsti** dall'articolo 380 del codice di procedura penale (reati in cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) non essere stati espulsi con ordine del Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico oppure con ordine del Prefetto per il reato di associazione di tipo mafioso o per misure di prevenzione al terrorismo. Invece **non rilevano le espulsioni per ingresso o permanenza irregolare in Italia** (le più comuni) che anzi possono dimostrare la presenza dello straniero prima dell'8 marzo 2020 mediante la rilevazione in quella sede delle impronte digitali;
- e) non risultare segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (nel sistema Schengen ad es. per espulsioni disposte in altri Stati membri UE);
- f) non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen (si esaminano sentenze di condanna anche non definitive o sentenze di patteggiamenti diverse da quelle di cui al n. 3 lett. d) per reati per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato e si opera un bilanciamento con il percorso di integrazione, i rapporti familiari, etc.).

P.S. potrebbe essere utile richiedere il certificato del casellario in Tribunale per conoscere l'esistenza di condanne ostative a carico del datore di lavoro o del lavoratore e fare un accesso agli atti in Questura per conoscere l'esistenza di espulsioni o segnalazioni.

3. Procedura di emersione o nuova assunzione (nn. 1.1. - 1.2.)

Per tutti gli stranieri regolari o irregolari che stanno attualmente lavorando senza contratto ma alle dipendenze di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) **(n. 1.1.)** oppure che non stanno lavorando ma hanno una promessa di assunzione da parte di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) **(n. 1.2.)**, se sono in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 2, **l'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro dal 1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura.** Nel prossimo decreto ministeriale saranno chiarite le modalità di presentazione (es. tramite CAF o patronato oppure online).

L'istanza dovrà contenere l'indicazione della durata del contratto di lavoro ed il trattamento retributivo, che non potrà essere inferiore a quello previsto dal relativo contratto collettivo.

Il datore di lavoro provvede anche al pagamento di un **contributo di 500 euro** per ogni lavoratore per cui presenta l'istanza.

Il SUI procede alle verifiche circa l'ammissibilità dell'istanza, previa acquisizione del parere della Questura, che verifica l'eventuale sussistenza di motivi ostativi (es. condanne per i reati di cui sopra), e del parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che verifica la congruità del reddito del datore di lavoro e del contratto di lavoro proposto.

Se tutti i requisiti risultano integrati il SUI convoca le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Se le parti non si presentano senza giustificato motivo alla convocazione, l'istanza viene archiviata. Se il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno o, successivamente, non procede all'assunzione del lavoratore, l'istanza viene rigettata, salvo che la mancata sottoscrizione o la mancata assunzione non siano dovute a causa di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno avrà durata corrispondente alla durata del contratto di lavoro (non si esclude che possa essere di durata indeterminata con probabile durata biennale del permesso di soggiorno).

4. Procedura di regolarizzazione con permesso temporaneo (n. 1.3.)

Per gli stranieri che possono dimostrare di aver lavorato in questi settori prima del 31.10.2019 e sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato e non convertito, dal 31.10.2019, se sono in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 2, **l'istanza deve essere presentata dallo straniero dal 1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso la Questura competente per territorio.**

Tra i permessi scaduti, non rinnovati o non convertiti, si ritiene ammissibile ricomprendere anche quei permessi per i quali lo straniero ha presentato istanza di rinnovo o conversione senza aver avuto ancora un esito da parte della pubblica amministrazione.

Lo straniero provvede al pagamento di un **contributo di 130 euro.**

In questo caso lo straniero richiede il rilascio di **un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi** e all'istanza allega anche la documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta nei tre settori economici di riferimento antecedentemente al 31 ottobre 2019.

L'istanza viene trasmessa dalla Questura anche all'Ispettorato Nazionale del lavoro che deve procedere alle verifiche sulla documentazione prodotta.

Al momento della presentazione dell'istanza **la Questura rilascia al cittadino straniero un attestato che certifica la corretta presentazione dell'istanza.** L'attestato consente al cittadino straniero di soggiornare regolarmente sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa all'interno dei tre settori economici a cui la regolarizzazione è vincolata.

Se durante i sei mesi lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato oppure la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa **in uno dei tre settori specifici, egli potrà poi richiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per motivi di lavoro subordinato.**

In quest'ultimo caso, è al momento della conversione del permesso temporaneo in permesso per motivi di lavoro, che **il datore di lavoro deve possedere i requisiti di cui al n. 2.**

5. Garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro che ha determinato l'assunzione e il rilascio del permesso per lavoro subordinato di cui ai punti precedenti, si applicano le garanzie previste dall'art. 22, co. 11, del D.lgs. n. 286/1998, per cui la perdita del lavoro non può costituire motivo di revoca del permesso

di soggiorno. Tali garanzie si applicano quando la cessazione del rapporto di lavoro intervenga: nella procedura indicata al punto 3, **dopo** la sottoscrizione del contratto di soggiorno; nella procedura di cui al punto 4, **dopo** la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per lavoro. Pertanto, il lavoratore, in tali casi, potrà richiedere un **permesso per attesa occupazione di durata annuale** che poi potrà convertire in un altro permesso per motivi di lavoro in caso di nuova assunzione anche in un settore economico diverso da quelli sopra indicati.

6. Effetti durante la procedura e fino alla conclusione della stessa

In seguito alla presentazione delle istanze, mentre queste seguono il loro iter (che potrebbe durare anche molti mesi), si producono i seguenti effetti:

- a. nelle more della definizione dei procedimenti di emersione il cittadino straniero risulta **regolarmente soggiornante e non può essere espulso.**
- b. sarà possibile svolgere da subito attività lavorativa nell'ambito dei tre settori di riferimento. Per le situazioni di cui ai numeri **1.1. e 1.2.** il lavoratore straniero potrà svolgere le proprie prestazioni esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza per emersione o nuova assunzione.
- c. dal 19 maggio 2020 e fino alla definizione delle istanze di emersione presentate, rimangono sospesi:
 - **nei confronti del datore di lavoro** i procedimenti penali e amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) riconducibili all'impiego irregolare dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione;
 - **nei confronti del cittadino straniero** i procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'ingresso ed al soggiorno illegale sul territorio nazionale: restano esclusi dalla sospensione i procedimenti aventi ad oggetto gli illeciti di cui all'art.12 T.U. (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – favoreggiamento della permanenza illegale).

7. Conseguenze per i datori di lavoro e i lavoratori riguardo il lavoro irregolare e altri illeciti

La sospensione dei procedimenti di cui al punto precedente (lett. c) cessa se non viene presentata l'istanza di emersione oppure se la stessa si conclude con un rigetto o un'archiviazione. I procedimenti sospesi **nei confronti del datore di lavoro** vengono, tuttavia, ugualmente archiviati se l'esito negativo dell'istanza deriva da cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta del datore di

lavoro. Stessa opportunità non viene, invece, riconosciuta **al cittadino straniero**, nei cui confronti, in caso di esito negativo dell'istanza per cause a lui non addebitabili, i procedimenti sospesi riprendono il loro corso.

Nell'ambito delle situazioni di emersione o nuova assunzione (**nn. 1.1 e 1.2.**), qualora l'istanza si concluda positivamente ed intervenga la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno, **i reati e gli illeciti amministrativi oggetto dei procedimenti sospesi si estinguono sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti del lavoratore.**

Nell'ambito delle situazioni di regolarizzazione con permesso temporaneo (**n. 1.3.**) i reati e gli illeciti amministrativi **nei confronti del cittadino straniero si estinguono solo nel caso in cui intervenga**

la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tuttavia, la sospensione (e poi l'estinzione) **nei confronti del datore di lavoro** dei procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'**impiego irregolare dei lavoratori** si applica unicamente qualora il datore sia stato soltanto denunciato oppure sia in attesa di una sentenza e **non anche se sia già stato condannato con sentenza anche non definitiva o di patteggiamento negli ultimi cinque anni**, tant'è che in quest'ultimo caso, egli non potrebbe accedere alla procedura per assenza del requisito di cui al n. 2 lett. c).